



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro [REDACTED], all'udienza di discussione del 4 giugno 2025, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella [REDACTED] e vertente

T R A

[REDACTED], rapp.ta e difesa dagli avv.ti
Antonio Iodice e **Antimo Zarrillo**;

-ricorrente-

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t.,
rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – AMBITO
TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CASERTA**, in persona del Dirigente p.t.;
- resistenti-

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 06.04.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale, premettendo di esser idonea all'insegnamento della religione cattolica in virtù di titolo rilasciato dall'Ordinario Diocesano di Caserta, esponeva di aver lavorato alle dipendenze del resistente Ministero, quale insegnante di religione cattolica, con reiterati contratti a tempo determinato dal 01.09 al 31.08, per la copertura di posti vacanti su organico di diritto presso diversi Istituti Scolastici della provincia di Caserta, per circa 20 anni.

Lamentava, a fondamento della propria domanda, il carattere abusivo del ricorso al contratto a tempo determinato, per un periodo superiore a 36 mesi, operato dall'amministrazione scolastica a partire dall'anno scolastico 2007/08 per fronteggiare esigenze di servizio stabili e non transitorie.

Tanto premesso, richiamando la disciplina nazionale di cui al d.lgs. 368/01 e la direttiva 1990/70/CE, concludeva, chiedendo: *“in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione dalla ricorrente con il Ministero resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi; conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del*



Orbene, la ricorrente ha lavorato con ripetuti contratti a tempo determinato per 18 anni (dall'a.s. 2004/2005 sino all'a.s. 2022/2023), con incarichi annuali (dall'1 settembre al 31 agosto. Nondimeno, dall'esame dei contratti in atti si evince che ella solo per alcune annualità ha lavorato su cattedra completa, mentre spesso ha avuto contratti per spezzoni orari di 2, 4 o 6 ore.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, facendosi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5 della l. n. 183/2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "*danno comunitario*", appare adeguato accordare in ragione del numero dei contratti e della consistenza delle cattedre per ogni singolo anno (laddove non in tutte le annualità il ricorrente ha avuto "*orario pieno*") un importo pari a 7 mensilità dell'ultima retribuzione percepita, pari a complessivi euro [REDACTED].

L'importo, liquidato all'attualità, dovrà essere maggiorato di interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.

SPESE DI LITE

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della [REDACTED], così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto, accertata l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine con durata annuale stipulati tra le parti, condanna il Ministero resistente al pagamento della somma di euro [REDACTED], oltre interessi legali come in parte motiva;
- 2) condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite, che liquida in [REDACTED] per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 4.06.2025

Il Giudice del lavoro
[REDACTED]

